Consorzio di Tutela e Miglioramento della Filiera Mandorla di Avola

STATUTO

ALL. A RACC. N. 3892 123
REP. N. 26750

CONSORZIO PER LA TUTELA E IL MIGLIORAMENTO DELLA FILIERA "MANDORLA DI AVOLA"
STATUTO

Art. 1
COSTITUZIONE E SEDE

Il consorzio tra imprese agricole, commerciali, artigianali ed industriali che utilizzano mandorla di "AVOLA" prodotta nei comuni di Avola, Noto, Rosolini, Ispica, Floridia, Solarino, e Siracusa con sede in Avola C.so G. D'Agata 18 è regolato dal presente statuto.

Art. 2
FINALITA'

L'attività del consorzio è finalizzata all'espletamento di ricerca applicata nella filiera produttiva e di lavorazione della mandorla di "AVOLA" al fine di:

- esaltare, tutelare e pubblicizzare la tipicità del prodotto;
- divulgare i risultati della ricerca;
- incrementare la produzione;
- promuovere la formazione e l'aggiornamento di produttori e di tecnici operanti nei settori inerenti al consorzio.

Il consorzio vuole garantire continuità all'attività pluricentenaria della produzione e dell'utilizzazione della mandorla di "AVOLA".
Il Consorzio non ha fini di lucro è pertanto vietata qualsiasi distribuzione di utili.

Art. 3
DURATA

Il Consorzio ha la durata di anni 30. Tale durata potrà essere prorogata di decennio in decennio nei modi e termini di legge.

Art. 4
PARTECIPANTI

Possono far parte del consorzio le aziende agricole, commerciali, artigianali ed industriali che hanno per oggetto la produzione, la commercializzazione, la lavorazione e la trasformazione della mandorla di "AVOLA" nonché Enti, Associazioni sia pubblici che privati, che abbiano particolare interesse sia economico che scientifico per le finalità perseguite dal Consorzio.

Art. 5
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

Le aziende consorziate sono obbligate:
1. A versare le quote sottoscritte e l'importo della tassa di ammissione con le modalità stabilite dal presente statuto;
2. ad accettare ed osservare le direttive e le scelte gestionali stabilite dai competenti organi del Consorzio;
3. a non esercitare attività similari a quelle del presente Consorzio, né sotto forma di partecipazione ad altre attività consortili, né in forma individuale.

Le aziende consorziate conservano la piena autonomia senza ledere però gli interessi del consorzio di cui fanno parte.

Art. 6
CESSAZIONE

Il socio aderente cessa di far parte del Consorzio:
a) per recesso, salvo il rispetto degli obblighi statutari;
b) per esclusione essendo venuto meno ai propri doveri verso il Consorzio.

Art. 7
ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:
1. l'Assemblea dei consorziati;
2. il Consiglio di amministrazione;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Revisori;

Gli organi del consorzio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 8
ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

E' costituita dai titolari (o da loro delegati) delle aziende consorziate e/o dai loro legali rappresentanti, iscritte da almeno tre mesi nel libro delle aziende consorziate.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Ogni consorziato ha diritto ad un solo voto qualunque sia stata la quota sottoscritta.
L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione almeno ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio consortile per trattare tutti gli argomenti che per legge sono di sua competenza e che sono poste all'ordine del giorno. Può essere convocata nel corso dell'esercizio sociale, quante volte il consiglio

di amministrazione lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da un numero di aziende consorziate, rappresentanti almeno 1/5 dei voti spettanti, oppure dal collegio dei revisori.
L'assemblea è convocata in sede straordinaria per la trattazione delle materie di sua competenza, a norma dell'art. 2365 C.C..
La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria è fatta a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi almeno 15 giorni precedenti la prima riunione. L'avviso deve contenere la data della prima e della seconda adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.
Per la validità dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione devono essere rappresentati la metà più uno delle aziende consorziate. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero delle aziende consorziate presenti.
Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti delle aziende presenti all'assemblea.
Per deliberare l'anticipato scioglimento occorre tanto in prima quanto in seconda convocazione, la presenza di almeno 3/5 dei voti spettanti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta.
L'assemblea elegge di volta in volta il proprio presidente il quale nomina il segretario.
L'ufficio di segretario è assunto da un notaio nei casi previsti dalla legge.

Art. 9
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E' composto da sette membri, eletti dall'Assemblea tra i delegati dell'assemblea: esso nomina un presidente ed un vice presidente. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Sono dispensati da prestare cauzione, non hanno diritto a compensi, ma solo al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse del consorzio. Il consiglio di amministrazione può deliberare per cifre non superiori a lire 3.000.000 per cifre superiori deve ottenere l'autorizzazione dell'assemblea.
Il consiglio è convocato almeno una volta ogni due mesi e le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, a parità di voto prevale il voto del Presidente.
Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio. In particolare esso:

a) Cura l'esecuzione e l'osservanza delle deliberazioni dell'assemblea, dello statuto e del regolamento;
b) Redige il progetto di bilancio;
c) Attua tutte le azioni previste dalla legge e dalla buona amministrazione a tutela dei prodotti contrassegnati "mandorla di Avola" da ogni forma di contraffazione ed uso arbitrario o improprio;

d) Persegue le finalità previste dall'art. 2 e può definire accordi con imprese per la promozione e pubblicità di manufatti ottenuti dalla lavorazione dei prodotti contenenti "mandorla di Avola";
e) Si avvale delle agevolazioni disposte dall'art. 45 della legge regionale 11 marzo 1993 N. 15, nonché di tutte le disposizioni agevolative Nazionali e Comunitarie emanate ed emanandi a favore degli enti operanti nell'ambito dei territori economicamente svantaggiati;
f) Potrà compiere altresì tutte le operazioni giuridiche, commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie e utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà anche assumere interessenze e partecipazioni in altre organizzazioni aventi oggetto analogo o affine;
g) Delibera sull'ammissione, il recesso e l'esclusione delle aziende consorziate;
h) Procede alla nomina dei tre membri del comitato scientifico e compie tutti gli atti non riservati espressamente per legge all'Assemblea.

Art. 10
PRESIDENTE

La firma e la rappresentanza legale del consorzio, nei confronti dei terzi ed in giudizio spettano al presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento, al vicepresidente ed in mancanza anche di quest'ultimo al presidente che sarà delegato dal Consiglio.
Il presidente può riscuotere sia da pubbliche amministrazioni che da privati qualsiasi somme rilasciandone quietanza liberatoria senza bisogno di deliberazione del consiglio;

Art. 11
COLLEGIO DEI REVISORI

Si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea, la quale nomina tra loro il Presidente. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I revisori possono essere scelti anche fra estranei al consorzio; l'assemblea può deliberare l'eventuale compenso annuo prima della nomina o all'atto di esso.
Controllano l'amministrazione del consorzio, vigilano sull'osservanza delle leggi e dello statuto ed accertano la regolare tenuta della contabilità. Verificano che il bilancio sia conforme alle risultanze contabili. I revisori possono in qualunque momento procedere anche individualmente ad atti di controllo e di ispezione.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi menzione nell'apposito libro dei verbali.

Art. 12
COMITATO SCIENTIFICO

Al fine di perseguire le finalità del consorzio, è facoltà del consiglio di amministrazione nominare un comitato scientifico composto da tre componenti.

I membri del comitato vengono scelti tra persone particolarmente esperti nel campo della ricerca e della sperimentazione della filiera "mandorla di AVOLA".
Il comitato scientifico elabora i programmi di ricerca e di sperimentazione che vengono trasmessi unitamente ai preventivi di spesa, all'Assemblea dei consorziati, nei confronti della quale espleta funzione di consulenza in particolare per quanto attiene alla ricerca applicata e alla sperimentazione e per ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico.
I componenti del comitato scientifico si riuniscono almeno ogni tre mesi.

Art 13
COLLABORAZIONI

Per il conseguimento delle sue finalità il Consorzio può avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione di altri Istituti e Centri di ricerca nazionali ed internazionali, di Enti, Associazioni e figure professionali di vario ordine.
Il Consorzio può stipulare convenzioni di collaborazione con docenti e ricercatori italiani ed esteri.
Il Consorzio può avvalersi di personale collaboratore esterno e instaurare con esso contratti d'opera individuali.

Art. 14
PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio del consorzio è illimitato ed è costituito:
a) dal capitale consortile che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore di lire 50.000 ciascuna:
b) dalla riserva, costituita dai proventi di cui all'articolo 14 o da qualsiasi altro bene, comunque ed a qualunque altro titolo venuto al consorzio.

Art. 15
TASSA DI AMMISSIONE

Le aziende consorziate devono versare, oltre all'importo delle quote sottoscritte, una tassa di ammissione da determinarsi dal consiglio di amministrazione in proporzione al patrimonio del consorzio e tenuto conto delle riserve e dell'avviamento del consorzio stesso.

Art. 16
ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il consorzio dovrà informare la sua attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità e deve tendere al pareggio di bilancio.

Art. 17
DISPOSIZIONI GENERALI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo sarà disciplinato da un regolamento, compilato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea, che terrà conto delle esigenze finanziarie ed economiche del Consorzio.
In caso di scioglimento del consorzio, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori.
L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato, sarà devoluto a scopo di pubblica utilità.

Art. 18
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del C.C. e delle altre leggi in materia.